



COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE MOBILITÀ

**AFFIDAMENTO A GENOVA CAR SHARING SRL
DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CAR
SHARING SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI
GENOVA**

Contratto di Servizio



SOMMARIO

CAPO I. PREMESSE, OGGETTO, DURATA.....	5
ART. 1) PREMESSE E ALLEGATI.....	5
ART. 2) OGGETTO DEL CONTRATTO.....	5
ART. 3) DURATA DEL CONTRATTO.....	6
CAPO II. OBBLIGHI E PREROGATIVE DEL COMUNE E DEL GESTORE.....	7
ART. 4) PREROGATIVE DEL COMUNE.....	7
ART. 5) AZIONI DEL COMUNE DI SUPPORTO AL SERVIZIO.....	7
ART. 6) CONCESSIONE DELLE AREE.....	7
ART. 7) PREROGATIVE, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DI GENOVA CAR SHARING.....	8
ART. 8) PERSONALE.....	8
ART. 9) COPERTURE ASSICURATIVE, RESPONSABILITA' PER DANNI, GARANZIE.....	9
ART. 10) CAUZIONE.....	9
ART. 11) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI.....	10
CAPO III. GESTIONE DEL SERVIZIO.....	11
ART. 12) DESCRIZIONE E SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO ALLA DATA DI DECORRENZA DEL CONTRATTO.....	11
ART. 13) OBBLIGHI DI SERVIZIO.....	11
ART. 14) PARCO VEICOLI.....	12
ART. 15) RAPPORTI CON L'UTENZA.....	13
ART. 16) ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE.....	14
CAPO IV. TARIFFE E COMPENSAZIONE ECONOMICHE.....	15
ART. 17) SISTEMA TARIFFARIO.....	15
ART. 18) VALORE ECONOMICO DEL CONTRATTO. RAPPORTI ECONOMICO – FINANZIARI PER LA GESTIONE D'ESERCIZIO.....	15
ART. 19) BENI ED INVESTIMENTI.....	16
ART. 20) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	16
CAPO V. MONITORAGGIO, QUALITA', CONTROLLO E PENALI.....	17
ART. 21) CARTA DEI SERVIZI.....	17
ART. 22) MONITORAGGIO DEL SERVIZIO.....	17
ART. 23) VIGILANZA E CONTROLLO COMUNALE.....	18
ART. 24) FACOLTÀ SOSTITUTIVA.....	18
ART. 25) PENALI.....	18
CAPO VI. CESSIONE, RISOLUZIONE E RECESSO.....	21
ART. 26) CESSIONE DEL CONTRATTO.....	21
ART. 27) RECESSO.....	21
ART. 28) RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE PER INADEMPIMENTO.....	21
CAPO VII. COMUNICAZIONI, CONTROVERSIE E SPESE.....	24
ART. 29) COMUNICAZIONI.....	24
ART. 30) CONTROVERSIE.....	24
ART. 31) SPESE E REGISTRAZIONE.....	24



CONTRATTO DI SERVIZIO TRA COMUNE DI GENOVA E GENOVA CAR SHARING SPA

In Genova, l'anno, il giorno davanti a me,, sono comparsi i Signori:

- 1), nato a il, domiciliato per la carica in Genova, Via, nella qualità di del COMUNE DI GENOVA (nel prosieguo, "COMUNE"), il quale interviene al presente atto in nome e per conto del Comune di Genova con sede in Genova, Via Garibaldi n. 9, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00856930102;
- 2), nato a il, domiciliato per la carica in, Via, il quale interviene al presente atto in rappresentanza di GENOVA CAR SHARING srl (nel prosieguo "GENOVA CAR SHARING"), con sede in, Via, avente Codice Fiscale e Partita I.V.A. n., nella sua qualità di, munito dei necessari poteri.

Premesso che

- L'art. 1 comma 611 della legge di stabilità per l'anno 2015 contiene la disciplina del "Piano di razionalizzazione delle società partecipate locali" e stabilisce che "*Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015*";
- Conseguentemente, il Comune di Genova, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 00015/2015 ha approvato il "Piano di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni azionarie del Comune di Genova";
- Con detta deliberazione il Consiglio Comunale ha approvato espressamente la modalità di affidamento del servizio di car sharing e le linee guida del contratto di servizio contenute nel piano stesso nonché la relazione per l'affidamento del servizio car sharing, redatta ai sensi dell'articolo 34, comma 20, del D.L. 179/2012;

Inserire provvedimenti relativi a procedura di assegnazione

Premesso inoltre che



- Il car sharing è assimilabile ad un servizio di interesse generale, nello specifico la norma di settore - Legge Regionale Liguria 7 novembre 2013 n. 33, “Riforme del sistema di trasporto pubblico regionale e locale”, lo definisce quale “[...] servizio complementare del trasporto pubblico di linea [...]”.

COMUNE e GENOVA CAR SHARING (nel prosieguo, anche “le Parti”) convengono e stipulano quanto segue:



CAPO I. PREMESSE, OGGETTO, DURATA

ART. 1) PREMESSE E ALLEGATI

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Servizio (di seguito per brevità “Contratto”).
2. Il presente Contratto viene stipulato secondo gli indirizzi definiti nel “Piano di razionalizzazione delle Società partecipate e delle Partecipazioni azionarie del Comune di Genova, approvato dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 00015/2015;
3. In particolare, il presente Contratto sancisce gli obblighi, le prerogative ed i diritti del COMUNE e di GENOVA CAR SHARING, ai fini di garantire il perseguimento degli obiettivi del COMUNE attraverso lo svolgimento di servizi e attività da parte di GENOVA CAR SHARING.
4. Del presente Contratto sono parte integrante, formale e sostanziale, i documenti allegati, e di seguito elencati:
 - ALLEGATO A) Indicatori di servizio alla data di stipula del Contratto: parco veicoli e dislocazione aree di parcheggio;
 - ALLEGATO B) Piano di sviluppo del servizio car sharing tradizionale;
 - ALLEGATO C) Strumenti innovativi per la gestione del servizio;
 - ALLEGATO D) Modalità di gestione innovativa del servizio.
5. Del presente Contratto sono parte integrante, formale e sostanziale, i seguenti documenti facenti parte della documentazione di gara:
 - »
 - »a cui si rimanda per tutto quanto non espressamente previsto nel presente documento e negli allegati di cui al comma precedente.

§§§

ART. 2) OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il presente Contratto disciplina le condizioni e le modalità di gestione, da parte di GENOVA CAR SHARING, del servizio di car sharing nella città di Genova, definendone le caratteristiche prestazionali ed economiche e regolamentando i rapporti tra il COMUNE e GENOVA CAR SHARING.
2. Il servizio oggetto del Contratto sarà svolto tenendo conto che le aree di parcheggio, di cui all’ALLEGATO A), sono dislocate esclusivamente nel territorio del Comune di Genova.
3. Nel corso di validità del presente Contratto saranno implementate nuove aree dedicate ai veicoli car sharing, in accordo al piano di sviluppo riportato in ALLEGATO B), fermo restando quanto stabilito al



successivo ART. 6).

4. Per lo sviluppo e/o l'estensione del servizio e/o di funzionalità aggiuntive inerenti il servizio oggetto del presente Contratto, da implementarsi nell'ambito di progetti finanziati da enti terzi a livello regionale e/o nazionale e/o europeo, il COMUNE, in qualità di beneficiario potrà richiedere l'assistenza di GENOVA CAR SHARING quale soggetto gestore.

GENOVA CAR SHARING si impegna a valutare attentamente l'opportunità di adesione a dette iniziative.

L'eventuale partecipazione da parte di GENOVA CAR SHARING al progetto potrà avvenire in forma di partner e/o subcontraente, da definirsi in funzione delle caratteristiche proprie del progetto e/o del programma di finanziamento.

Qualora le condizioni di partecipazione al progetto e/o programma di finanziamento lo rendessero necessario, l'eventuale coinvolgimento di GENOVA CAR SHARING potrà essere regolamentato, sotto il profilo tecnico ed economico, da apposito disciplinare che verrà inserito quale allegato al presente Contratto secondo le modalità di cui all'ART. 1).

5. Il Contratto potrà essere rivisto a partire dal quinto anno di affidamento, previo accordo tra le parti, qualora intervenissero sostanziali modifiche e variazioni alla normativa di settore, alle politiche di pianificazione e regolazione della circolazione del traffico e della sosta, o nel caso intervenissero elementi in grado di influenzare in modo significativo la gestione del servizio.

§§§

ART. 3) DURATA DEL CONTRATTO

1. Il presente Contratto ha validità per 10 anni, con decorrenza dal e scadrà il, fatte salve le modalità di recesso anticipate di cui all'ART. 27).
2. Allo scadere del termine della concessione, salvo diversa determinazione appositamente comunicata dal COMUNE, GENOVA CAR SHARING dovrà lasciare libera da persone e cose di sua proprietà le aree oggetto della concessione, fatto salvo quanto previsto al successivo ART. 18).

§§§



CAPO II. OBBLIGHI E PREROGATIVE DEL COMUNE E DEL GESTORE

ART. 4) PREROGATIVE DEL COMUNE

1. Sono riservate al COMUNE le funzioni di vigilanza e controllo dell'operato di GENOVA CAR SHARING, al fine di assicurare che i livelli e le condizioni di gestione / erogazione del servizio siano conformi al presente Contratto ed alla Carta dei Servizi di cui all'ART. 21).
2. Il COMUNE si impegna a sostenere e favorire l'attività di GENOVA CAR SHARING attraverso l'adozione tempestiva dei provvedimenti e la puntuale cura degli adempimenti ricompresi nelle proprie competenze istituzionali, nonché attraverso il puntuale e tempestivo svolgimento delle pratiche amministrative inerenti funzioni di competenza del COMUNE stesso.

§§§

ART. 5) AZIONI DEL COMUNE DI SUPPORTO AL SERVIZIO

1. Il COMUNE, per tutta la durata dell'affidamento, si impegna a quanto segue:
 - a) permettere il transito dei veicoli della flotta car sharing nelle corsie riservate ai mezzi pubblici;
 - b) consentire l'accesso illimitato dei veicoli della flotta car sharing nelle zone a traffico limitato nel territorio cittadino;
 - c) prevedere la gratuità della sosta dei veicoli della flotta car sharing nelle aree di sosta a pagamento su suolo pubblico, regolamentate secondo i cosiddetti regimi "Blu Area" e "Isola Azzurra".Rimangono escluse dalla presente regolamentazione tutte le aree di sosta a pagamento su strada e/o in struttura diverse da quelle di cui ai regimi sopra citati.

§§§

ART. 6) CONCESSIONE DELLE AREE

1. A GENOVA CAR SHARING sono concessi per la durata del contratto gli spazi destinati alla sosta dei veicoli car sharing, individuati in ALLEGATO A).
La regolamentazione dell'occupazione del suolo pubblico per lo stazionamento dei veicoli adibiti al servizio car sharing, non contemplata dal vigente Codice della Strada, è riconducibile all'Art. 13 del vigente Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Genova.
2. In coerenza con quanto previsto nel piano di sviluppo del servizio riportato in ALLEGATO B), nel corso del presente Contratto potranno essere concessi ulteriori spazi dedicati alla sosta dei veicoli.
3. L'individuazione dei singoli ulteriori spazi dedicati allo stazionamento dei veicoli car sharing sul territorio comporterà lo svolgimento di istruttoria tecnica sulla verifica di fattibilità e la adozione degli opportuni provvedimenti da parte del COMUNE DI GENOVA.



4. La concessione in oggetto è esente dal canone di pagamento per l'occupazione suolo pubblico ai sensi di quanto disposto dall'Art. 35 del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche.
5. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il COMUNE ha facoltà di procedere alla revoca della concessione ai sensi dell'Art. 21 quinquies della legge 7 agosto 1990 n. 241, previa individuazione in altre aree, in accordo con GENOVA CAR SHARING, di un numero di stalli pari a quelli revocati.

§§§

ART. 7) PREROGATIVE, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DI GENOVA CAR SHARING

1. GENOVA CAR SHARING eroga il servizio di car sharing secondo i principi, i termini, le condizioni e le altre modalità riportate nel presente Contratto e negli allegati.
2. GENOVA CAR SHARING si obbliga altresì a sviluppare il servizio, secondo le modalità e le tempistiche previste in ALLEGATO B).
3. GENOVA CAR SHARING assume piena responsabilità della corretta gestione del servizio, delle opere e degli interventi eseguiti nell'ambito del presente Contratto, nonché della ottemperanza a tutte le disposizioni contenute nel Contratto e a tutte le norme di legge e regolamenti in materia di appalti e diritto del lavoro.
GENOVA CAR SHARING ha l'obbligo di fornire al COMUNE, qualora richiesto, tutta la documentazione necessaria ad appurare l'effettività di tale ottemperanza
4. GENOVA CAR SHARING ha l'obbligo di osservare, e di fare osservare dai propri dipendenti, tutte le disposizioni contenute nelle leggi, con particolare riferimento alla sicurezza del lavoro, e nei regolamenti in vigore durante il periodo di affidamento, comprese le norme regolamentari e le ordinanze comunali direttamente riferite all'oggetto del presente affidamento.
5. GENOVA CAR SHARING, nell'ambito dello svolgimento del servizio ad essa affidato, è tenuta a comunicare tempestivamente al COMUNE le necessità di intervento che siano al di fuori delle proprie competenze.

§§§

ART. 8) PERSONALE

1. GENOVA CAR SHARING è tenuta a nominare un Responsabile per la gestione del servizio, comunicandone i dati al COMUNE, cui far riferimento per tutte le attività relative all'implementazione e gestione del servizio stesso.
2. GENOVA CAR SHARING si impegna al mantenimento dei livelli occupazionali in essere alla decorrenza del presente Contratto, per almeno due anni o più, secondo quanto stabilito nell'offerta tecnica presentata in offerta di gara.
3. GENOVA CAR SHARING è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto



nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni; essa è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei soggetti terzi da lui incaricati ed affidatari di eventuali servizi, nei confronti dei loro dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito della gestione degli stessi.

GENOVA CAR SHARING è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dalla legislazione vigente.

GENOVA CAR SHARING è inoltre tenuta ad applicare le disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori ed in particolare il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. di approvazione del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

§§§

ART. 9) COPERTURE ASSICURATIVE, RESPONSABILITA' PER DANNI, GARANZIE

1. GENOVA CAR SHARING si dota di adeguata copertura contro tutti i rischi connessi allo svolgimento del servizio oggetto del presente Contratto.
2. Ogni responsabilità per danni a persone o cose che dovessero derivare dalla non corretta installazione delle strutture, dall'espletamento del servizio o da cause ad esso connesse, è ad esclusivo carico di GENOVA CAR SHARING, che si impegna a tenere sollevato il COMUNE da qualsiasi conseguenza giuridica e patrimoniale, anche con riferimento a contratti posti in essere da GENOVA CAR SHARING stessa e/o da possibili fatti illeciti posti in essere dalla stessa e/o dai suoi dipendenti.
3. Qualora nel corso dell'esecuzione dei servizi si verificano irregolarità, problemi o altri inconvenienti di qualsiasi natura, GENOVA CAR SHARING dovrà darne tempestiva comunicazione al COMUNE e comunque rendersi disponibile all'effettuazione di tutti gli accertamenti del caso ritenuti necessari.
4. I veicoli dovranno essere coperti da polizza assicurativa per responsabilità civile con un massimale di almeno euro 6.000.000,00 (seimilioni/00); per i terzi trasportati, oltre a furto, incendio e kasko con copertura totale o con eventuale franchigia predeterminata, con un minimo non superiore a € 500,00.
5. GENOVA CAR SHARING dovrà fornire al COMUNE copia delle polizze di cui al comma precedente prima dell'avvio del servizio.

§§§

ART. 10) CAUZIONE

1. GENOVA CAR SHARING, a garanzia di tutti gli obblighi ad esso derivanti dalla applicazione di tutte le norme contrattuali e quindi della perfetta esecuzione dei servizi, ha presentato una garanzia fidejussoria per un importo pari a 25.000,00 €.

La garanzia potrà essere di durata annuale con proroghe automatiche di anno in anno fino alla scadenza del presente Contratto.

Se la cauzione definitiva viene costituita a mezzo fidejussione bancaria o assicurativa dovrà essere prevista la clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del C.C., nonché l'operatività della garanzia stessa entro quindici (15) giorni a semplice richiesta scritta del COMUNE.



2. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle norme contrattuali, per il mancato versamento del canone di cui all'ART. 18) o delle eventuali penali contrattuali di cui all'ART. 25), e cessa di avere effetto solo al termine dell'esecuzione del Contratto.
Resta in ogni caso convenuto che qualora si verificassero inadempienze da parte di GENOVA CAR SHARING si procederà senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario all'incameramento della cauzione fermo restando il diritto del COMUNE al risarcimento dei maggiori danni che da dette inadempienze potessero derivare.
3. Il COMUNE può richiedere a GENOVA CAR SHARING la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.
4. La mancata costituzione e/o reintegrazione della garanzia sarà causa di decadenza dell'affidamento ai sensi dell'ART. 28).

§§§

ART. 11) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI

1. GENOVA CAR SHARING è individuata quale responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. N. 196/2003 dei dati personali e/o sensibili inerenti gli utenti di cui possa eventualmente venire in possesso nell'esecuzione dei servizi, secondo quanto stabilito da D. Lgs. N. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.
GENOVA CAR SHARING comunica che è stato formalmente nominato per gli adempimenti di cui al presente articolo il Sig.
2. GENOVA CAR SHARING deve conseguentemente conformarsi nel proprio operato alle leggi, norme regolamentari e d'attuazione vigenti in materia, nonché a quanto previsto dai relativi Regolamenti del Comune di Genova.

§§§



CAPO III. GESTIONE DEL SERVIZIO

ART. 12) DESCRIZIONE E SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO ALLA DATA DI DECORRENZA DEL CONTRATTO

1. Il car sharing è un servizio di mobilità flessibile che consente di acquistare l'uso dell'auto solo per il tempo effettivamente necessario, anziché l'auto stessa.
Le vetture appartenenti alla flotta car sharing si trovano parcheggiate in strada o in stalli dedicati e riconoscibili da opportuna segnaletica, secondo quanto stabilito dall'Art. 13 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Genova.
2. Il servizio car sharing di tipo "tradizionale" prevede lo schema di utilizzo descritto dalle procedure ICS (Iniziativa Car Sharing):
 - » accesso al servizio con abbonamento (anche gratuito);
 - » tariffazione del servizio (corse) con prezzo per durata e percorrenza (ora/frazioni d'ora e Km);
 - » carburante incluso nella tariffa;
 - » vetture disponibili su parcheggi riservati su suolo pubblico;
 - » prenotazione possibile 7 giorni su 7, h 24, tramite call center, internet o altre applicazioni;
 - » prenotazione su vetture assegnate per parcheggio;
 - » prelievo della vettura prenotata con smart card o altre tecnologia sostitutiva della chiave per apertura porte;
 - » disponibilità di vetture di diverse categorie, dalla city car ai mezzi cargo.
3. Gli elementi caratteristici del servizio, alla data di decorrenza del presente Contratto, sono così quantificabili:
 - » stalli di parcheggio
 - » vetture in servizio
 - » smart card attivecome più dettagliatamente descritto in ALLEGATO A).
4. Le auto car sharing possono transitare sulle corsie riservate ai mezzi pubblici, nelle zone a traffico limitato e parcheggiare gratuitamente nelle aree a sosta tariffata secondo il regime "Blu Area" del Comune di Genova (Area Blu, Isole Azzurre), secondo quanto specificato all'ART. 5).

§§§

ART. 13) OBBLIGHI DI SERVIZIO

1. GENOVA CAR SHARING ha l'obbligo di gestione del servizio secondo le modalità minime previste al precedente ART. 12) ed in relazione al piano di sviluppo riportato in ALLEGATO B).
2. GENOVA CAR SHARING ha inoltre l'obbligo di sviluppare il servizio secondo le modalità innovative ed i tempi previsti nell'ALLEGATO B).



3. GENOVA CAR SHARING sarà responsabile, a propria cura e spese, dell'espletamento di tutte le attività necessarie alla gestione integrale del servizio.
In particolare:
 - a) verifica e controllo dello stato del servizio;
 - b) monitoraggio del grado di utilizzo e della funzionalità del servizio, utilizzando le tecnologie ritenute più idonee a fornire – al minimo – la panoramica generale sulla disponibilità veicoli, la gestione delle anagrafiche utenti per elaborazione di profilazione della domanda, l'elaborazione di reportistica circa l'utilizzo del servizio anche su dettaglio giornaliero;
 - c) ogni altra attività necessaria a garantire la piena fruibilità del servizio per la durata del presente contratto.
4. GENOVA CAR SHARING si impegna a garantire l'operatività del servizio continuativamente 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno;
5. GENOVA CAR SHARING dovrà inoltre garantire l'interoperabilità con il servizio di car sharing gestito da altri operatori appartenenti al Consorzio Gestori ICS in altre città, alle condizioni previste dal singolo gestore.
6. Oltre a quanto previsto ai punti precedenti, GENOVA CAR SHARING si impegna a garantire il rispetto di tutti gli standard di servizio definiti nell'ambito di ICS – Iniziativa Car Sharing, promossa dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

§§§

ART. 14) PARCO VEICOLI

1. Alla decorrenza del Contratto il parco veicoli è quello indicato in ALLEGATO A).
2. In caso di immissione di nuovi veicoli, per motivi legati sia al rinnovo sia all'incremento della flotta in coerenza con il piano di sviluppo riportato in ALLEGATO B), gli stessi dovranno essere selezionati tra quelli con più alto livello di rispondenza alle norme sull'inquinamento (omologazione EURO) e, dunque, con le minori emissioni possibili.
3. Il parco mezzi dovrà comprendere:
 - » veicoli omologati per il trasporto di minimo 4 persone;
 - » veicoli commerciali omologati per il trasporto merci.
4. Tutti i veicoli utilizzati da GENOVA CAR SHARING dovranno essere nella piena disponibilità della medesima a titolo di proprietà, di locazione finanziaria o di locazione senza conducente.
5. I veicoli dovranno essere mantenuti in condizioni di perfetta efficienza e sicurezza.
In particolare dovrà essere garantita la manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli, delle attrezzature e di tutti gli apparati necessari all'erogazione del servizio attraverso:
 - a) la verifica e il mantenimento di un adeguato stato di funzionalità dei veicoli;
 - b) la verifica e il mantenimento di un adeguato stato di pulizia dei veicoli;
 - c) il gonfiaggio, la manutenzione, e, in caso di necessità, la eventuale sostituzione dei pneumatici.



6. Il parco mezzi dovrà essere periodicamente rinnovato, in modo tale da assicurare che i veicoli siano costantemente in linea con gli aggiornamenti tecnologici imposti dalle norme comunitarie in materia di valori limite di emissione di inquinanti e di CO₂.
- Più in particolare, GENOVA CAR SHARING si obbliga quindi a redigere un adeguato piano di investimenti per il rinnovamento del parco veicoli, in quanto gli stessi devono verificare i seguenti criteri:
- a) rispetto degli standard fissati dalla Comunità Europea per il car sharing europeo, con particolare riferimento agli aspetti relativi ai consumi di carburante ed alle emissioni di inquinanti atmosferici e sonore;
 - b) rispetto di tutte le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente; in particolare le auto in servizio di car sharing dovranno possedere almeno tre stelle, se sono sottoposte ai test di sicurezza attiva e passiva proposti dal programma europeo EURONCAP, oppure caratteristiche equivalenti, e dovranno essere sottoposti a revisione annuale, secondo le norme applicabili alle autovetture in servizio pubblico di piazza;
 - c) sostituzione dei veicoli almeno ogni 4 anni o 100.000 Km.
7. I veicoli dovranno essere riconoscibili mediante logo specifico e sul veicolo dovrà essere presente anche il simbolo del Comune di Genova.
8. GENOVA CAR SHARING, fatti salvi i vincoli precedentemente elencati, avrà piena autonomia nel definire la tipologia di mezzi più opportuna in funzione della domanda di mercato.

§§§

ART. 15) RAPPORTI CON L'UTENZA

1. Sarà a totale cura di GENOVA CAR SHARING la gestione dei rapporti con l'utenza.
In particolare:
 - a) dovrà essere garantito un servizio di call center continuativamente attivo durante l'erogazione del servizio;
 - b) dovranno essere effettuate verifiche periodiche (almeno con cadenza annuale) del grado di soddisfazione dell'utenza, con produzione e messa a disposizione dei relativi report;
 - c) dovrà essere garantita la assistenza agli utilizzatori in caso di disservizi del sistema e dei mezzi.
2. Per l'attività resa GENOVA CAR SHARING deve mantenere uno o più uffici aperti al pubblico nel territorio del Comune di Genova, con proprio personale, dedicati agli utenti e clienti, totalmente accessibili anche a persone con ridotta capacità motoria, come imposto dal D.P.R. 24/07/1996 n. 503 e relative norme collegate.
GENOVA CAR SHARING si impegna ad offrire le necessarie garanzie in materia di: imparzialità, equilibrio, adeguatezza, correttezza, riservatezza (anche nel trattamento dei dati), semplificazione (di procedure e procedimenti).
3. Il personale dedicato alle attività di sportello dovrà, in favore degli utenti e dei clienti, prestare la necessaria assistenza per il rilascio dei documenti abilitanti al servizio e per poter definire e/o regolarizzare i rapporti commerciali e quelli amministrativi, nonché fornire tutte le informazioni eventualmente richieste.



4. Negli stessi uffici dovranno essere esposte a cura di GENOVA CAR SHARING le modalità con cui il cliente potrà formalizzare eventuali reclami concernenti la mancata affidabilità del servizio e la sua qualità.

§§§

ART. 16) ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE

1. GENOVA CAR SHARING si impegna a predisporre idonee campagne informative rivolte sia alla generalità dell'utenza sia a specifiche categorie coinvolte dalla regolamentazione del servizio di car sharing.
GENOVA CAR SHARING dovrà, inoltre, implementare ed aggiornare, nelle forme ritenute più idonee, tutti gli strumenti di comunicazione ritenuti maggiormente efficaci per la diffusione capillare delle informazioni relative alla stessa regolamentazione.
2. GENOVA CAR SHARING è direttamente responsabile di tutte le attività di informazione e comunicazione finalizzate alla diffusione ed approfondimento della conoscenza e dello sviluppo del servizio oggetto del presente Contratto.
3. GENOVA CAR SHARING si impegna a supportare le azioni promosse dal COMUNE in occasione di particolari eventi o manifestazioni (quali, a titolo di esempio, la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile), anche al fine di sviluppare azioni sinergiche in relazione alle iniziative intraprese e previste dal COMUNE stesso.

§§§



CAPO IV. TARIFFE E COMPENSAZIONE ECONOMICHE

ART. 17) SISTEMA TARIFFARIO

1. GENOVA CAR SHARING, nei rapporti con gli utenti del servizio, avrà piena autonomia nella definizione del sistema tariffario, entro i limiti massimi determinati dal COMUNE con apposito provvedimento.
2. E' facoltà di GENOVA CAR SHARING richiedere, ogni 2 anni, una revisione delle soglie massime del sistema tariffario.
Vista la proposta elaborata di GENOVA CAR SHARING, il COMUNE si riserva la adozione degli opportuni provvedimenti amministrativi.
3. Le tariffe di utilizzo a carico dell'utente dovranno includere i costi di esercizio del veicolo, incluso il carburante e ogni altro elemento legato all'uso del veicolo stesso, quali (a puro titolo esemplificativo ma non esaustivo: la manutenzione e la riparazione, l'uso di lubrificanti, pneumatici, etc.).
4. E' a totale cura di GENOVA CAR SHARING la riscossione delle tariffe per l'utilizzo del servizio da parte degli utenti.

§§§

ART. 18) VALORE ECONOMICO DEL CONTRATTO. RAPPORTI ECONOMICO – FINANZIARI PER LA GESTIONE D'ESERCIZIO

1. I ricavi derivanti dalla gestione del servizio di car sharing, per abbonamenti o qualsiasi altro titolo di utilizzo, saranno di totale competenza di GENOVA CAR SHARING.
2. A partire dal quarto anno di affidamento del servizio, GENOVA CAR SHARING riconosce al COMUNE un canone di concessione per la gestione del servizio commisurato al numero di veicoli in flotta.

Il canone è determinato sulla base della seguente formula:

$$C_j = C_{unit} * V_j$$

dove:

C_j = canone totale dell'anno j;

C_{unit} = canone unitario calcolato come il canone annuo presentato in sede di offerta (€) rapportato ad 80 veicoli;

V_j = numero di veicoli in flotta l'ultimo giorno dell'anno j – 1.

3. Gli importi di cui al comma precedente saranno soggetti ad IVA (secondo l'aliquota al tempo vigente). Il pagamento avverrà in unica soluzione entro il 30 giugno di ogni anno di vigenza del presente contratto. Contestualmente al pagamento da parte di GENOVA CAR SHARING, il COMUNE provvederà ad emettere fattura.



4. In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 3, il COMUNE si riserva la possibilità di applicare penali secondo quanto descritto all'ART. 25).
5. COMUNE e GENOVA CAR SHARING danno atto che, in caso di necessità di utilizzo del servizio a supporto / integrazione / sostituzione di linee di trasporto pubblico locale, sarà possibile addivenire ad accordi tra le parti per la definizione particolari modalità di gestione, basate sulla caratteristiche di complementarità al TPL del servizio car sharing.
6. GENOVA CAR SHARING trasmette il conto giudiziale per i servizi pubblici e le attività di cui è titolare entro il 31 gennaio di ogni anno di vigenza del presente contratto.

§§§

ART. 19) BENI ED INVESTIMENTI

1. Al termine del presente Contratto la proprietà dei beni immobili, degli impianti e delle dotazioni infrastrutturali funzionali ai servizi affidati devono essere ceduti al gestore eventualmente subentrante individuato dal Comune di Genova. Il nuovo gestore acquisterà la proprietà degli stessi al valore netto contabile come da scritture contabili della medesima società o, se maggiore, al valore di stima industriale.

§§§

ART. 20) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., il CIG attribuito alla gara è
2. Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. tutti i movimenti finanziari relativi al presente Contratto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.
3. GENOVA CAR SHARING si impegna a comunicare, entro 7 (sette) giorni, al COMUNE eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall'applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

§§§



CAPO V. MONITORAGGIO, QUALITA', CONTROLLO E PENALI

ART. 21) CARTA DEI SERVIZI

1. GENOVA CAR SHARING adotta la Carta dei Servizi, in riferimento all'erogazione degli affidamenti oggetto del presente Contratto e provvede all'adempimento degli obblighi derivanti dalla stessa. Ne garantisce l'aggiornamento previsto e l'immediata pubblicazione sul sito aziendale.
2. GENOVA CAR SHARING dovrà fornire al COMUNE schema della Carta dei Servizi prima dell'avvio del servizio.

§§§

ART. 22) MONITORAGGIO DEL SERVIZIO

1. GENOVA CAR SHARING si impegna a fornire periodicamente al COMUNE i seguenti dati atti al monitoraggio dei servizi e delle attività oggetto del presente Contratto:
 - a) Indicatori relativi alla consistenza del servizio
 - » Numero di veicoli in servizio
 - » Numero di stalli car sharing
 - b) Indicatori relativi alla clientela
 - » Numero di contratti attivi
 - » Numero di card attive
 - c) Indicatori relativi all'utilizzo del servizio
 - » Numero di corse effettuate
 - » Numero di mancati prelievi
 - » Km percorsi
 - » Ore di utilizzo
 - » Totale ore disponibili
 - » % di utilizzo.
2. GENOVA CAR SHARING opera l'invio periodico dei dati di cui al comma 1 con cadenza trimestrale ed entro 45 (quarantacinque) giorni lavorativi dal termine di ogni trimestre di riferimento. Ogni invio ha per oggetto il dettaglio mensile di tutti i dati definiti nel comma 1 relativamente al trimestre precedente.
3. In aggiunta alla documentazione di cui ai commi precedenti, nonché a quanto previsto dalle norme statutarie e dai Regolamenti Comunali in materia, GENOVA CAR SHARING si impegna a fornire i dati, i documenti, le attestazioni e le certificazioni richiesti dal COMUNE inerenti il servizio oggetto del presente Contratto.
In particolare dovranno essere forniti su richiesta del COMUNE i dati di dettaglio del servizio erogato (a livello di corsa e distribuzione dell'utenza) secondo gli standard che saranno definiti.



4. Al termine di ogni anno di affidamento COMUNE e GENOVA CAR SHARING si incontrano per verificare lo stato di andamento del servizio, le problematiche emerse ed il rispetto delle tempistiche e modalità di evoluzione del servizio presentate dal gestore in sede di offerta.
Della riunione si redige apposito verbale.

§§§

ART. 23) VIGILANZA E CONTROLLO COMUNALE

1. Il COMUNE, tramite il Dirigente competente e/o persona da questo delegata, si riserva di effettuare in qualunque momento, senza che GENOVA CAR SHARING nulla possa eccepire, visite ed ispezioni nelle aree e nei luoghi in cui sia svolta l'attività da parte di GENOVA CAR SHARING, nonché chiedere documenti e relazioni su fatti specifici di gestione.
2. L'esercizio della vigilanza, secondo le modalità indicate al comma 1, mira tra l'altro a:
- » verificare il regolare funzionamento del servizio, in relazione al presente Contratto ed agli standard di qualità / quantità riportati nella Carta dei Servizi, ed in particolare il corretto funzionamento degli apparati tecnologici e degli altri strumenti finalizzati all'utilizzo dei servizi da parte degli utenti;
 - » verificare la perfetta osservanza e conformità delle prestazioni rese rispetto alle disposizioni prescritte nel presente Contratto.
3. I controlli e le verifiche sono effettuate alla presenza del Responsabile di GENOVA CAR SHARING di cui all'ART. 8) – preventivamente informato – e/o di un suo delegato.
Delle verifiche viene redatto apposito verbale, attestante le modalità di svolgimento e gli esiti della verifica, sottoscritto da tutti i presenti. All'atto della sottoscrizione, GENOVA CAR SHARING può effettuare le contestazioni ritenute opportune.
4. Qualora dall'attività di verifica effettuata da parte del COMUNE dovessero risultare delle difformità rispetto a quanto disposto nel presente Contratto, nonché rispetto alle modalità di svolgimento dell'attività, GENOVA CAR SHARING dovrà provvedere a eliminare le disfunzioni rilevate nei termini indicati nella formale contestazione conseguentemente alla verifica.

§§§

ART. 24) FACOLTÀ SOSTITUTIVA

1. In caso di inerzia o cattiva gestione da parte GENOVA CAR SHARING, qualora ricorrano situazioni che richiedono un intervento a difesa del pubblico interesse, il COMUNE si riserva in ogni caso di procedere d'ufficio a sanare i disservizi riscontrati, e quindi la facoltà di sostituirsi a GENOVA CAR SHARING imputandole ogni maggior onere sostenuto.

§§§

ART. 25) PENALI

1. Il COMUNE, a tutela delle norme contenute nel presente Contratto, nonché sulla base delle verifiche di cui all'ART. 23) e/o di ripetute segnalazioni dei fruitori del servizio, qualora rilevi inadempienze da



parte di GENOVA CAR SHARING nell'attuazione della gestione, contesta i fatti per iscritto e assegna un congruo termine per l'adempimento.

2. Resta ferma l'applicazione delle seguenti penali:
 - a) Mancata trasmissione nei tempi previsti dei report periodici di monitoraggio di cui all'ART. 22): € 10,00 per ogni giorno di ritardo;
 - b) Mancato rispetto delle proposte migliorative presentate in sede di offerta, con riferimento a:
 - » Piano di sviluppo del servizio car sharing tradizionale - ALLEGATO B)
 - » Strumenti innovativi per la gestione del servizio - ALLEGATO C)
 - » Modalità di gestione innovativa del servizio - ALLEGATO D)penale graduata in rapporto alla gravità della mancata prestazione da un minimo di € 200,00 a un massimo di € 2.000,00, da determinarsi in occasione delle verifiche periodiche di cui all'ART. 22), fermo restando quanto previsto all'ART. 28) qualora si configuri una grave inadempienza contrattuale;
 - c) Mancata garanzia dell'operatività del servizio continuativamente 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno: € 500,00 per ogni giorno di non operatività per diretta responsabilità del gestore;
 - d) Mancato rispetto degli obblighi in materia di parco veicoli di cui all'ART. 14): penale di € 500,00 per ogni difformità riscontrata in occasione delle verifiche periodiche di cui all'ART. 22);
 - e) Mancato rispetto degli obblighi in materia di rapporti con l'utenza di cui all'ART. 15):
 - » Inoperatività del servizio di call centre: € 10,00 per ogni ora di mancata operatività
 - » Mancato rispetto degli orari di apertura degli uffici: € 100,00 per ogni difformità riscontrata in occasione delle verifiche periodiche di cui all'ART. 22);
 - » Mancata effettuazione delle verifiche del grado di soddisfazione dell'utenza: € 2.000,00 in caso di non effettuazione di almeno una indagine di customer satisfaction nel corso dell'anno solare;
 - f) Mancato versamento nei tempi previsti del canone di concessione di cui all'ART. 18): € 10,00 per ogni giorno di ritardo.
3. L'applicazione delle penali per inadempimento contrattuale di cui sopra non è sostitutiva delle sanzioni discendenti da qualsiasi altra norma legislativa e regolamentare vigente ed attinente alle fattispecie in questione.
4. L'applicazione delle penali è demandata al Dirigente competente e sarà disposta tramite determinazione dirigenziale e notificata a GENOVA CAR SHARING.

Se entro i dieci giorni dalla data di ricevimento della contestazione, GENOVA CAR SHARING non fornisce alcuna motivata giustificazione scritta, ovvero qualora le stesse non fossero ritenute accoglibili, il COMUNE applicherà le penali previste.

L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nel provvedimento applicativo della stessa penalità, potrà essere escusso dalla cauzione definitiva, successivamente all'adozione del provvedimento stesso.
5. In caso di persistente inadempienza degli obblighi contrattuali da parte di GENOVA CAR SHARING, il COMUNE si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione ai sensi dell'ART. 28) del presente Contratto.
6. Non è comunque precluso al COMUNE il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente contemplati tra quelli di cui al comma 2, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione dei servizi, applicando una penale graduata in rapporto alla gravità della mancata prestazione, fino ad un



massimo di € 1.000,00.

§§§



CAPO VI. CESSIONE, RISOLUZIONE E RECESSO

ART. 26) CESSIONE DEL CONTRATTO

1. E' vietata la cessione totale o parziale del presente contratto di servizio sotto qualsiasi forma.
Salvo quanto al comma 2, ogni atto contrario è nullo di diritto.
Se questa eventualità si dovesse verificare, il COMUNE avrà facoltà e diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa di GENOVA CAR SHARING, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.
2. Purché preventivamente autorizzate dal COMUNE con atto del proprio organo competente, le eventuali fusioni di GENOVA CAR SHARING con altre società, conferimenti, cessioni o scissioni di GENOVA CAR SHARING non costituiscono cause di cessione di Contratto.

§§§

ART. 27) RECESSO

1. Fermo quanto previsto in riferimento alla durata del Contratto di cui all'ART. 3), a partire dal termine del quinto anno spetta separatamente al COMUNE ed a GENOVA CAR SHARING il diritto di interrompere anticipatamente l'affidamento. Tale opzione potrà essere esercitata solo con riferimento al termine di ciascun anno di servizio successivo al quinto anno.
Il diritto potrà essere esercitato dalle parti in forma scritta, non oltre sei mesi prima della scadenza di ciascun anno di gestione.
2. Nel caso di esercizio del recesso anticipato da parte di GENOVA CAR SHARING, spetta al COMUNE la facoltà di richiedere a GENOVA CAR SHARING la prosecuzione della gestione del servizio per un periodo non superiore ad un anno, a far data dalla relativa comunicazione del COMUNE in forma scritta da inviarsi non oltre due mesi dopo il ricevimento della comunicazione di GENOVA CAR SHARING relativa all'esercizio del recesso.
3. La gestione nel periodo di prosecuzione di cui sopra, necessaria al fine di assicurare continuità al servizio nelle more del completamento degli atti e delle procedure inerenti le nuove modalità di organizzazione ed erogazione dello stesso, avverrà alle medesime condizioni contrattuali.
4. In corrispondenza della scadenza naturale del contratto (decimo anno), il COMUNE si riserva di esercitare la facoltà di cui ai precedenti commi 2 e 3 per un periodo di prosecuzione della gestione non superiore ai sei mesi, e con preavviso non inferiore a sei mesi.

§§§

ART. 28) RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE PER INADEMPIMENTO

1. Costituiscono motivo di risoluzione di diritto della presente concessione, ai sensi dell'art. 1456 C.C.



(Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:

- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 38 comma 1 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
- b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
- d) transazioni di cui alla presente concessione non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste Italiane Spa, o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9bis dell'art. 3 della Legge n.136/2010.

2. Il Contratto verrà altresì risolto di diritto:

- a) in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per il contraente, e qualora emerga, per quanto possa occorrere, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;
- b) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei servizi nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella esecuzione del contratto, e di cui lo stesso venga a conoscenza.

Nelle ipotesi di cui sopra il Contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del COMUNE, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La risoluzione del Contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del COMUNE al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

3. Costituiranno inoltre ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453-1454 del codice Civile le seguenti:

- a) dopo tre contestazioni ed in assenza di giustificazioni ritenute valide dal COMUNE, ferma restando l'applicazione delle penali previste dall'ART. 25);
- b) inadempienze gravi degli obblighi contrattuali che si protraggano oltre il termine perentorio stabilito dalla COMUNE e comunicato a GENOVA CAR SHARING per porre fine all'inadempimento;
- c) mancata osservanza delle norme sulla sicurezza.

Nei casi di cui sopra, il COMUNE procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorio, non inferiore a giorni 15, entro il quale la Società/Impresa/Associazione/Consorzio dovrà uniformarsi agli standard richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Il Contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento.

5. Al fine di recuperare penalità, spese e danni il COMUNE potrà rivalersi su eventuali crediti di GENOVA CAR SHARING nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o di autorizzazione della stessa.

6. In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il COMUNE effettuerà, tramite propri periti, una stima dei beni e dei servizi forniti nonché dei beni e dei servizi da fornire e valuterà l'entità del danno subito.

Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con il rappresentante di GENOVA CAR SHARING, e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti.



7. Le spese occorrenti per l'eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico di GENOVA CAR SHARING.

8. In caso di risoluzione contrattuale, il COMUNE procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, ivi compresa l'eventuale esecuzione in danno.

§§§



CAPO VII. COMUNICAZIONI, CONTROVERSIE E SPESE

ART. 29) COMUNICAZIONI

1. Per le comunicazioni afferenti il presente Contratto, i referenti delle parti sono i seguenti:

- »
- »

§§§

ART. 30) CONTROVERSIE

1. L'organismo responsabile delle procedure di ricorso è: TAR LIGURIA – Via dei Mille 9, 16100 Genova.
2. La definizione di tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti derivanti dall'esecuzione, dall'interpretazione, dallo scioglimento del contratto saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria – Foro esclusivo di Genova.

§§§

ART. 31) SPESE E REGISTRAZIONE

1. Tutte le spese alle quali darà luogo il presente atto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) e comprese quelle occorse per la procedura aperta sono a carico di GENOVA CAR SHARING che, come sopra costituita, vi si obbliga.
Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al presente Contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

§§§

Tutti gli allegati al presente atto sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale di esso e le Parti, avendone preso visione, col mio consenso, mi dispensano dal darne lettura.

Richiesto io, Ufficiale Rogante del Comune, ho ricevuto il presente atto da me redatto su supporto informatico non modificabile e letto, mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, alle parti componenti, le quali lo approvano e sottoscrivono in mia presenza mediante apposizione di firma elettronica (acquisizione digitale di sottoscrizione autografa).

Dopo di che io Ufficiale Rogante ho apposto la mia firma digitale alla presenza delle parti.

Letto, confermato e sottoscritto in Genova, addì



Per il COMUNE DI GENOVA

.....

Per GENOVA CAR SHARING

.....